

lung

10921.



Dott. ENRICO MINNO

**LA
CIRCOLAZIONE
CARTACEA**



ROMA
TIPOGRAFIA F. CENTENARI
—
1921

10921.

Dott. ENRICO MINNO



LA
CIRCOLAZIONE CARTACEA



ROMA
TIPOGRAFIA F. CENTENARI

1921

INDICE

PARTE PRIMA.

CAPO I. — Economia monetaria e creditizia	<i>Pag.</i>	9
» II. — Moneta e carta-moneta	»	26
» III. — Emissione	»	31

PARTE SECONDA.

CAPO I. — La legislazione sulla circolazione bancaria e di Stato	<i>Pag.</i>	43
» II. — Ordinamento degli Istituti di Emissione	»	51
» III. — La circolazione durante e dopo la guerra	»	56

PREFAZIONE

Quest'opuscolo esce senza avere pretese di sorta. Il suo scopo vorrebbe essere quello di diffondere tra coloro che meno sono dediti agli studi economici e finanziari le principali notizie circa il regime e lo stato della nostra circolazione cartacea dall'unificazione politica in poi. Ed in tanto è preceduto da una Parte Prima e generale poichè senza un cenno, sia pure sommario, sui principi dell'economia del credito non sarebbe stato possibile far conoscere, in qualche guisa, la natura del fenomeno della circolazione e di agevolare così il lettore a spiegarsi alcune questioni attinenti della vita odierna. Nello scrivere queste pagine ho avuto presenti le opere citate nel testo, e in particolar modo per il Capo II° della Parte Prima i "Lineamenti di Economia politica", di E. LEONE, e per il Capo III° della Parte Seconda una recente pubblicazione della Banca d'Italia dal titolo "Su le condizioni della circolazione e del mercato monetario durante e dopo la guerra",.

Roma, Dicembre 1920

E. MINNO

PARTE PRIMA

CAPO I.

Economia monetaria e creditizia.

Se gli scambi si dovessero compiere col sistema diretto del baratto di merce contro merce sorgerebbero continue difficoltà per procurarsi il possesso di un determinato bene mancando di solito la reciprocità dei bisogni relativamente alle cose possedute.

Fin dai primordi della vita civile si manifestò quindi necessaria la esistenza di uno strumento di scambio, il quale, essendo rappresentativo del valore di tutte le merci, permettesse di rivolgersi a chicchessia per procacciarsi i beni reclamati dai personali bisogni.

Prima che dai metalli preziosi la moneta, nei successivi periodi storici, fu variamente rappresentata.

Fra i diversi tipi di moneta adottati la moneta aurea costituisce la vera moneta, avendo un valore equivalente al nominale anche se fusa ed adoperata come merce.

Data però la limitazione dell'oro esistente in natura, ove la moneta aurea soltanto avesse dovuta fungere da intermediario degli scambi la circolazione sarebbe riuscita inadeguata a soddisfare i bisogni crescenti in ragione diretta dell'espandersi della ricchezza.

Con l'incremento dell'economia però affermatosi il fenomeno del credito, fondato sulla fiducia, ne conseguì, oltre che un grande impulso al movimento dei capitali e all'attività delle industrie, la eliminazione di ogni pericolo di eventuale contrazione degli scambi per insufficienza di medio circolante, poichè si rese possibile l'uso dei sostitutivi della vera moneta, vale a dire dei titoli di credito.

Il biglietto bancario non è che un titolo di credito e come tale contiene una promessa di futuro pagamento, la quale viene effettuata a mezzo della sua convertibilità in moneta metallica.

Questa moneta è sempre la base indiretta degli scambi, potendo il biglietto sostituire agevolmente la vera moneta nella funzione economica d'intermediario della circolazione e degli scambi, ma riuscendo inadatto a soddisfare alla funzione giuridica di liberazione definitiva nei pagamenti.

L'economia creditizia, di cui è precipua espressione il biglietto bancario, ha dunque il proprio fon-

damento in quella monetaria, esercitando i fattori che influiscono sul movimento delle scorte metalliche una diretta ripercussione sull'intero organismo del credito, onde il valore dei sostitutivi della vera moneta, a seconda dei loro atteggiamenti, subisce aumento o diminuzione.

I movimenti metallici internazionali sono determinati soprattutto dalla bilancia monetaria, che è la risultante di molteplici fattori, quali la bilancia commerciale, le spese dei viaggiatori, gl'interessi dei titoli di debito all'estero, i noli della marina mercantile, le rimesse degli emigranti, ecc. (1).

In effetto del giuoco di questi fattori si stabiliscono rapporti di debito o di credito fra i diversi paesi, e quindi si determinano pagamenti all'estero ovvero riscossioni all'interno, onde esodo o pure entrata di scorte auree.

Nei rapporti esteri i saldi sono pagati in oro, e perciò le differenze in più o in meno dei reciproci de-

(1) La bilancia dei crediti e dei debiti di un paese col resto del mondo (bilancio economico) non è costituita solo dai prodotti importati ed esportati (bilancia commerciale), ma da prodotti, noli, profitti, interessi, titoli, spese o guadagni che uno Stato fa per mezzo dei cittadini che sono all'estero, ecc., e da moneta, e quindi la parte di moneta che eventualmente si esporti o si importi non è punto la differenza tra importazioni ed esportazioni. *Cfr.* E. BARONE, *Principi di Economia Politica*.

biti e crediti importano aumento o diminuzione delle scorte in parola.

I suddetti movimenti hanno luogo in conseguenza anche di emissioni eccedenti i reali bisogni della circolazione.

E' nota la legge di Gresham : « La moneta meno buona scaccia dalla circolazione la più buona ».

Tale legge trova completa applicazione appunto nel caso d'inflazione, dalla quale consegue che la moneta metallica emigra, e l'uscita dal paese si verifica in quantità eguale all'eccesso degli strumenti di scambio.

La diminuzione, intanto, delle scorte metalliche determina il deprezzamento della carta circolante, attenuandosi la fiducia nella convertibilità, e il rialzo dei prezzi delle merci, scemando la potenza acquisitiva della carta stessa.

In regime di corso forzoso, per effetto sempre della legge rammentata, si potrebbe pervenire alla scomparsa totale della moneta metallica, essendo le emissioni, durante esso, continue, giacchè imposte da permanenti disavanzi finanziari dello Stato, onde anche le emigrazioni metalliche sarebbero continue.

In simili circostanze i rapporti di credito ne risentono e l'intera economia è pervasa da perturbamenti.



Il deprezzamento della carta, alterando la parità di valore di scambio tra la stessa carta e la moneta metallica, fa comparire l'*aggio*.

Questo è rappresentato dal sovrapprezzo della moneta metallica valutata in carta moneta; e, dal punto di vista soltanto monetario, dal maggior prezzo che al di là del *punto dell'oro* acquista in un paese la moneta metallica per la scarsezza sua in confronto della richiesta.

Il punto dell'oro è dato da quel margine che al di sopra della parità monetaria rappresenta il costo di trasporto e di assicurazione del metallo.

La parità monetaria è il rapporto di equivalenza fra i tipi di moneta dei paesi che si considerano. In fatti in un'economia monetaria, stante la diversità dei sistemi monetari, l'unità di moneta dei differenti paesi spesso contiene un diverso valore intrinseco.

L'*aggio* subisce oscillazioni a seconda delle alternative dei fattori che agiscono sulle correnti metalliche.

Fra tali oscillazioni e lo stato della circolazione cartacea esiste sempre connessione, poichè in corrispondenza ed in effetto di esse è che varia il valore della carta ricevendo in tal guisa l'influenza delle mutevoli condizioni monetarie.

Altre circostanze ancora esercitano azione sulle variazioni dell'aggio e capaci pure di imprimere movimenti alle scorte metalliche, alle quali è legato il fenomeno in esame.

Specie la situazione politica del paese, poichè ove la sicurezza dello Stato e gli ordinamenti costituzionali siano minacciati il credito ne rimane scosso e i rapporti con l'estero si rallentano.

Quanto peggiori sono le condizioni generali dello Stato tanto più i capitali stranieri non affluiscono, e così scema la disponibilità dei metalli.

Anzi i capitalisti stranieri si affretteranno a realizzare i valori pubblici dello Stato medesimo da essi posseduti, promuovendo nuovo esodo monetario.

Intanto le mutazioni di valore della carta dipendenti dall'aggio fanno sì che il commercio corra alea continua, potendo il guadagno sperabile rimanere assorbito dalle variazioni di valore del mezzo di pagamento, e ogni previsto profitto trasformarsi in perdita. Così gli scambi si comprimono onde diminuisce il risparmio ed in conseguenza l'incremento della ricchezza.

* * *

Il cambio è diverso dall'aggio ma influisce anche esso sulle correnti metalliche.

Un paese che sia in debito onde potere effettuare un pagamento in un altro ha bisogno di acquistare la moneta di quest'ultimo, ed il prezzo relativo, che è il prezzo del cambio, è ragguagliato sulla base della parità monetaria.

In un regime di circolazione monetaria il cambio è circoscritto nei limiti del punto dell'oro per modo che le sue oscillazioni sono contenute in quel margine che è rappresentato dalle spese di trasporto, assicurazione, ecc. (1).

La parità monetaria, che si riassume nel rapporto di equivalenza tra il fino legale esistente nelle unità di moneta da scambiarsi e che è elemento essenziale del cambio, per la sua stessa natura rimane immutabile e non dà luogo a variazioni.

I confini nei quali si muovono le fluttuazioni dei cambi sono perciò al di là della parità monetaria, dove troviamo le spese, di cui sopra, e talvolta, se la moneta è scarsa, anche l'aggio.

Se franchi in oro 25,22, contenendo la stessa quantità di fino di una lira sterlina, cioè grammi 7,52 in oro, fanno parità con la unità monetaria inglese, con-

(1) Trasporto, assicurazioni, in alcuni casi — per punti lontani e forti somme — interesse per il tempo del tragitto, diritti di commissione.

segue che un banchiere di Parigi che voglia acquistare Lst. 100 a Londra dovrà inviare fr. 2522, come controvalore del fino intrinseco e senza che su ciò possano essere esercitate influenze in più o in meno.

Tra gli Stati d'Europa però calcolandosi le spese di trasporto, ecc. a cents. 10 di fr. per ogni Lst. (1), si ha che al banchiere suddetto costerà effettivamente ciascuna sterlina fr. 25.32.

Ed in questi 10 centesimi, espressione del costo di trasporto di ogni unità monetaria, consiste, in tali casi, il punto dell'oro, detto anche *punto metallico* e *gold point*.

Si hanno due punti dell'oro: il *superiore* o *d'uscita*, o *gold point* d'esportazione (*export-point*), che indica la spesa per spedire il metallo, come nell'ipotesi di cui testè, quando debbasi pagare; l'*inferiore* o *d'entrata*, o *gold point* d'importazione (*import-point*), che indica la spesa per farsi spedire il metallo, quando debbasi riscuotere.

In questa seconda ipotesi ogni sterlina trasportata a Parigi realizzerà la parità monetaria meno l'*import-point*, cioè fr. 25.12.

Ora dire che il cambio rimane circoscritto nei

(1) Nelle relazioni con l'America le spese di trasporto, ecc., corrispondono a 4 cent. di dollaro.

limiti del punto dell'oro significa che le sue escursioni vanno dal punto dell'oro superiore al punto dell'oro inferiore o viceversa, onde nelle ipotesi già fatte sarebbero comprese tra 25,32 e 25,12 o il contrario.

Il fenomeno del cambio è di natura monetaria e rimane tale anche nell'economia creditizia, malgrado l'esistenza degli strumenti di credito, quali biglietti, cambiali, lettere di cambio o tratte ecc.

Per le trasformazioni nello spazio dei sostitutivi della vera moneta il cambio è anche ragguagliato sulla base della parità monetaria. Questo elemento però costituisce soltanto il punto centrale poichè ad esso si aggiungono e si sovrappongono tutti i fattori che agiscono sulle correnti metalliche e che, ripercuotendosi sul credito, influiscono sul valore o potenza acquisitiva dei surrogati creditizi in argomento.

Nell'economia del credito i pagamenti internazionali si fanno di solito mediante cambiali dette divise. Così un commerciante di Roma per pagare un debito su Parigi può direttamente emettere una cambiale all'ordine del suo creditore e spedirgliela, o girargli una cambiale da lui acquistata, o versare la somma ad un banchiere di Roma per ottenere dallo stesso una cambiale su Parigi, che il creditore riscuoterà dal corrispondente locale del detto banchiere. Dippiù il paga-

mento di cui è parola può effettuarsi anche mediante tratta, nel qual caso è il creditore di Parigi che emette una cambiale a carico del commerciante debitore di Roma ed a favore di persona verso cui egli sia debitore su questa piazza.

A mezzo di effetti cambiari accettati all'estero o tratti dall'estero si permette, intanto, il passaggio di somme da uno Stato all'altro senza il trasporto del numerario. Ogni Stato, infatti, ha una somma più o meno grande di debiti commerciali liquidi ed esigibili verso gli altri, in conseguenza delle importazioni, dei noleggi, ecc., debiti che dovrebbero pagarsi in oro. Ora ad evitare questa reale spedizione di moneta aurea, i commercianti e gl'industriali debitori regolano i loro impegni procurandosi di consueto presso le borse e le banche e banchieri cambiali pagabili sull'estero, dette *divise sull'estero*. Le banche e i banchieri hanno modo di vendere tali divise, sia perchè le comprano da altri commercianti e industriali dello Stato, creditori verso l'estero in conseguenza del commercio di esportazione, sia perchè possono trarre sui loro corrispondenti, case bancarie e banchieri dell'estero, presso i quali hanno credito in conto corrente (1).

(1) P. D'ANGELO, *Trattato di Tecnica Bancaria*.

Ora in regime di circolazione fiduciaria mancando ogni ragione che l'oro faccia aggio sul biglietto, essendo questo rappresentativo della moneta e perciò potendo essere sempre barattato in moneta metallica senza perdita, deriva che il prezzo della divisa coinciderà con quello che avrebbe la moneta in un regime di circolazione monetaria.

Essendovi allora equivalenza tra la valuta cartacea e quella metallica, il commerciante di Roma che deve fare pagamenti in oro a Parigi potrà versare, senza alcuna perdita, al banchiere di Roma biglietti invece che oro per ottenere una cambiale pagabile su Parigi.

Il prezzo delle cambiali o corso del cambio, in tale ipotesi, oscillerà anche nei limiti del punto dell'oro, non potendo essere superiore al loro valore nominale più del costo che chi domanda il titolo dovrebbe sopportare ove invece facesse una spedizione in specie metallica, nè inferiore al detto valore nominale meno del costo che si dovrebbe incontrare — qualora siasi non debitore ma creditore dell'estero — per farsi riscuotere il proprio credito e farsi inviare la somma. Se fossero oltrepassati tali limiti estremi si ricorrerebbe, come più conveniente, alla spedizione diretta della specie d'oro.

In un regime, al contrario, di circolazione a carta-

moneta o avariata al prezzo delle cambiali si sovrappongono elementi determinati dai movimenti metallici internazionali e che si concretano in tutt'altro che nella parità monetaria e nel costo di trasporto della moneta.

Invero a seguito dell'introduzione della carta moneta l'aggio apparisce ed il biglietto varrà tanto di meno quanto sarà la sua misura. In tale contingenza venendo a mancare alla circolazione un'adeguata base monetaria scema la fiducia nella convertibilità, sia pure futura; e tenuto conto che la carta delle diverse nazioni assume differente valore comparativo in corrispondenza al suo rapporto di equivalenza con l'oro, consegue che il biglietto perde in confronto sia all'oro che ai biglietti degli altri paesi che si trovino in migliori condizioni di credito.

L'aggio costituirà un elemento del prezzo delle cambiali, e poichè può divenire sempre più alto a seconda dell'espandersi delle emissioni, il corso del cambio a sua volta si eleverà e non troverà più limiti.

Allorchè l'aggio sia ad esempio al 10 per cento per acquistare la moneta di un paese che abbia la carta alla pari, una cambiale di 100 dovrà pagarsi 110. A ogni modo, a parte le oscillazioni che possono verificarsi nel rapporto di equivalenza in vista dell'insta-

bilità dell'aggio, il punto metallico rimane nondimeno costante, e perciò il costo del trasporto della moneta è sempre calcolato su 10 cents. di franco, qualunque sia lo sbalzo del valore del biglietto.

Qualora dunque si fosse raggiunto o sorpassato il punto metallico superiore o inferiore, a seconda che trattisi di pagamento o di riscossione nei rapporti dell'estero, si avrebbe anche qui, non altrimenti che nei casi già esaminati, la convenienza di spedire o di farsi spedire piuttosto la moneta, anzichè di acquistare o vendere le cambiali.

Senonchè sussistendo il regime della carta moneta viene a mancare la possibilità di fare pagamenti all'estero mercè spedizione di oro, tenuto presente che allora questo o sparisce od è custodito dalle banche, e così il commercio è costretto a servirsi della divisa malgrado i prezzi onerosi.

In simili condizioni i cambi s'inacerbiscono e raggiungono tale altezza da divenire fattori di grave perturbamento del credito, comprimendo quindi l'attività dei commerci e delle industrie e sconvolgendo le stesse basi economiche della normale vita del popolo (1).

(1) Per la teoria dei cambi veggansi: E. BARONE, *opera citata*; detto autore, *Moneta e Risparmio*; P. D'ANGELO, *opera citata*.

* *

Le divise hanno un corso, che è quotato in borsa, e la differenza tra il valore nominale ed il prezzo reale delle cambiali sull'estero è ciò che prende comunemente il nome di cambio, sebbene questo a rigore non sia altro che la risultante della parità monetaria e del costo di trasporto e di assicurazione della moneta.

Esse al pari di tutte le cose, aventi o rappresentanti valore, sono soggette alla legge della domanda e dell'offerta.

Ora il rapporto tra la domanda e l'offerta di siffatti strumenti di scambi internazionali, che è un altro elemento del loro prezzo, agisce sulle correnti metalliche.

Allorchè, infatti, come fu detto, in un regime di circolazione monetaria o fiduciaria, il corso del cambio sia tale da raggiungere e sorpassare il *punto metallico superiore*, si preferirà di pagare mediante spedizione di moneta metallica invece che con divisa.

Le fluttuazioni del cambio soltanto, dunque, nei limiti del punto dell'oro non determinano movimenti delle valute metalliche perchè anche se il prezzo della

divisa discendesse al di sotto del *punto metallico inferiore* non mancherebbero ripercussioni (1).

Il suddetto rapporto tra la domanda e l'offerta della divisa è variabile a seconda degli svariati elementi che fanno capo alla bilancia commerciale, alle condizioni generali e creditizie del paese, allo stato della circolazione ed ai quali possono aggiungersi la fiducia che ispirano il traente e il trattario, il termine della scadenza delle tratte, il saggio dell'interesse del paese sul quale l'effetto è tratto, ecc.

Quando siffatto rapporto sia sfavorevole, e per ciò il cambio, per l'accentuata domanda dei titoli di credito sull'estero in confronto alla quantità disponibile, sia al di sopra della pari, non manca a manifestarsi una diminuzione delle importazioni, poichè l'importatore riscontrando nel cambio da pagare un elemento aggiuntivo del prezzo di costo delle merci può non trovarvi più tornaconto.

(1) Se per spedire 100 franchi da Roma a Parigi occorresse spendere una lira per trasporto ed assicurazione del metallo, una tratta del valore di lire cento su Parigi non potrebbe costare a Roma più di 101 franchi (punto metallico superiore), altrimenti si spedirebbe oro e quindi la domanda di cambiali scemerebbe ed il prezzo cadrebbe al punto metallico. Neppure il corso potrebbe discendere al di sotto di 99 (punto metallico inferiore) poichè, in tal caso, gli esportatori, invece di vendere a Roma la lettera ricevuta, troverebbero vantaggio di mandarla a Parigi per la riscossione e di farsi inviare poi a loro spese la somma corrispondente. (Cfr. sopra medesimo capo).

D'altra parte le esportazioni aumentano trovando impulso gli esportatori nel guadagno che percepiscono dalla vendita degli assegni sull'estero che con esse si procurano.

Il commercio finirà così col bilanciarsi e ricomponendosi l'equilibrio, pel fatto che le importazioni dapprima in eccesso si pongono in pareggio con le esportazioni, ne deriva una attenuazione o addirittura la scomparsa della differenza tra il dare e l'avere, e però del rapporto sfavorevole tra la domanda e l'offerta delle cambiali, onde i cambi migliorano e l'esodo monetario diminuisce o cessa.

Ma ove il rapporto in parola, per motivi attinenti, oltre che al commercio estero dei prodotti, anche agli altri fattori della bilancia monetaria, sia in tal guisa sfavorevole da minacciare la base metallica su cui sorge l'edificio del credito, occorre allora un'efficace difesa, cioè il rialzo del saggio dello sconto, allo scopo di potersi imprimere una deviazione al corso dei cambi e alle correnti metalliche.

Un paese può avere il cambio sfavorevole al punto dell'oro se i suoi impegni all'estero siano così ingenti da promuovere tale domanda di divisa estera da farne salire il prezzo tanto che riesca più conveniente l'invio dell'oro.

In simili contingenze gli Istituti di credito, vedendosi esposti ad incessanti richieste di oro, difenderanno le riserve mediante il rialzo dello sconto.

Tale mezzo arresta subito l'esodo della moneta e può migliorare i cambi fino a far raggiungere il *punto dell'oro opposto*, per cui le correnti monetarie mutano direzione alla volta del paese a corsi sfavorevoli, i quali vengono così sospinti alla pari ed anche sopra la pari.

Per effetto del rialzo diminuisce il numero delle cambiali presentate allo sconto per procacciarsi oro per l'esportazione. Dippiù le tratte a lunga scadenza non vengono spedite dacchè prima dell'epoca del pagamento non potrebbero essere scontate se non con alto interesse, e così la ricerca dei titoli di credito, da parte dei debitori forestieri, per effettuare liquidazioni si concentra nelle tratte a breve scadenza, non risentendo queste dell'elevatezza dello sconto stante la prossima loro pagabilità.

La richiesta della carta breve così aumenta, ed il prezzo reale della medesima potrà elevarsi fino a dar luogo a un influsso di oro sorgendo tornaconto spedire metallo anzichè acquistare tratte.

Oltre alla bilancia monetaria, alla inflazione ed ai cambi, i così detti arbitraggi della carta agiscono sulle masse metalliche e possono repentinamente modificare

le relazioni di credito e debito tra gli Stati in entità tale che gli atteggiamenti stessi dei rapporti mercantili e di credito non vi riuscirebbero.

Le contrattazioni di borsa fra due paesi su titoli industriali o pubblici si compiono infatti in pochi giorni ed anche in poche ore per valori spesso ingenti, mentre che orientare in modo diverso la bilancia commerciale o gli altri fattori che agiscono sulle correnti monetarie non sarebbe opera da potersi compiere in breve tempo.

CAPO II.

Moneta e carta-moneta.

La circolazione monetaria ebbe origine dal bisogno di una comune misura dei valori nello scambio dei beni economici, pei quali si doveva ricorrere al baratto.

La generale misura dei valori doveva contenere essa stessa valore altrimenti sarebbe stata inadatta alla funzione cui era destinata.

Neanche poteva consistere in un qualunque bene che avesse valore ma soltanto in quelli che fossero accettati da tutti i popoli, fossero trasportabili, divisibili e tali da conservare immutato il proprio valore in un tempo più o meno lungo.

I beni economici adatti alla funzione di moneta sono i metalli preziosi, soprattutto l'oro, i quali, contenendo alto valore specifico e conservando in diversi luoghi uniformità di valore, hanno il pregio della trasportabilità, e possono girare da paese a paese, determinando le correnti metalliche internazionali.

La costanza di valore, la quale è massima relativamente agli altri beni, rende la moneta metallica in modo singolare idonea ai pagamenti ritardati nonchè ad annullare i rischi delle mutazioni dei beni presenti nei beni futuri.

Negli scambi spesso si riceve una merce assumendo l'obbligo di pagarne più tardi il prezzo; questo però si fissa fin dall'istante del contratto; il solo pagamento è differito; ma appunto perciò è interesse del venditore che al giorno del pagamento il bene, con cui questo si compie, abbia lo stesso valore che al giorno del contratto.

La eliminazione dei rischi nelle trasformazioni dei beni nel tempo è funzione essenziale della moneta. Ora stante la costanza del valore della moneta metallica tale funzione si adempie in modo perfetto, poichè il prezzo attuale riscosso dalla vendita del bene posseduto pone in grado il venditore di rivolgersi, quando crederà, a chicchessia per l'acquisto di altro bene, re-

clamato dal personale bisogno, sulla base di un eguale valore comparativo.

La permuta delle merci rimane sdoppiata così in due distinti baratti: in una vendita di merce contro moneta, in una compra successiva con la moneta ottenuta dal primo baratto.

Dippiù alla sola moneta metallica è concesso di poter diventare mezzo legale di pagamento e di porre fine alle transazioni.

Fra moneta e carta-moneta non può ammettersi identità di funzione economica.

La moneta aurea è la sola moneta universale, il denominatore internazionale dei valori.

La carta-moneta non ha internazionalità e ciò basterebbe a porre già una profonda differenza in quanto può essere strumento di circolazione nazionale ma è inadatta pei pagamenti all'estero.

L'argento non circola che come moneta divisionale. L'oro per la sua relativa scarsità forma oggetto di lotta economica da paese a paese per rapirselo a vicenda, e questa lotta si riflette nel movimento dei cambi esteri e nella direzione delle correnti metalliche.

L'insufficienza della moneta metallica di fronte alla massa degli scambi esige che la carta-moneta integri i bisogni della circolazione; e d'altro canto poi

l'uso di questo sostituto fa sì che l'oro possa essere custodito a mezzo delle riserve.

E' ritenuto comunemente che la carta moneta abbia identità di funzione del metallo, poichè è accettata da parte di ogni singolo in cambio del suo bene economico, nella convinzione che altri del pari la accetterà in cambio del proprio.

La carta-moneta, vera e propria, si ha in regime di corso forzoso ed è caratterizzata dalla inconvertibilità e dall'obbligo che lo Stato impone per legge di accettarla negli scambi come segno convenzionale dei valori.

Il biglietto di banca rappresenta invece un credito verso la banca emittente ed è pagabile a vista e al portatore benchè in condizioni normali non se ne domandi il cambio che in proporzioni esigue (1).

Nella sua essenza non differisce dal biglietto all'ordine e dalle altre carte di origine privata, contenendo, al pari di esse, una promessa di pagamento, e nella specie di conversione in moneta.

Intanto in ambedue tali forme di medio cartaceo anzichè la suddetta identità di funzione con la moneta

(1) Il biglietto di banca può essere a corso fiduciario o legale.

In ambedue i casi è ammessa la facoltà di chiederne il rimborso in oro, ma mentre nel primo l'accettazione del biglietto è facoltativa nel secondo è obbligatoria per legge.

metallica si può riscontrare piuttosto una comunanza di carattere in quanto anche esse sono di generale accettazione e però riescono agevolmente all'interno a surrogare la moneta.

La fiducia dalla quale è ispirata la circolazione cartacea deriva sempre dalla convinzione che subentri la moneta metallica o quanto meno dalla convertibilità, altrimenti se un segno convenzionale di valore dovesse essere lo strumento perpetuo ed esclusivo degli scambi resterebbe sospeso il corso della vita economica.



I biglietti di banca alimentano il credito a favore della produzione ravvivando l'economia col potere fecondo del capitale.

Essi non soltanto sono strumenti di circolazione, effettuando una quantità di scambi che senza il loro ausilio rimarrebbe insoddisfatta, ma sono anche capitale effimero poichè il biglietto rappresenta la moneta metallica fino alle ultime sue transizioni.

I conti correnti e le compensazioni del resto eliminano la necessità dell'intervento dei biglietti in un gran numero di scambi.

Negli odierni progrediti sistemi del credito i pro-

duttori e i commercianti depositano presso gli Istituti i loro capitali in conto corrente, la qual cosa implica facoltà di effettuare pagamenti mediante *chèque*.

Ora se anche il terzo, a cui favore fu emesso *chèque*, abbia conto corrente presso il medesimo o altro Istituto, basteranno accreditamenti da conto a conto o tra gli Istituti perchè il pagamento sia effettuato senza intervento effettivo di disponibilità.

Parimenti lo sconto, col quale gl'Istituti facilitano la circolazione delle cambiali e lettere di cambio, importa la possibilità di compensazioni tra tali effetti di commercio, riuscendo gli Istituti stessi a costituirsi in rapporti reciproci di credito e debito in virtù del rispettivo portafoglio.

La valuta cartacea, pertanto, dovrebbe servire non per altro che per l'effettuazione degli scambi a contanti, senza *chèques* e senza cambiali, e per le anticipazioni.

CAPO III.

Emission e.

La emissione si distingue in emissione di Stato e bancaria a seconda che venga fatta dallo Stato o da Istituti di credito.

Nella seconda specie di emissione lo Stato mediante legge delega agli Istituti una facoltà propria della sovranità pubblica, quella cioè d'imprimere il carattere di moneta ai mezzi di transizione, e per l'esercizio di tale facoltà esige guarentigie, che si riassumono nei sistemi di riserva e di emissione.

In mancanza di guarentigie l'equilibrio monetario potrebbe restare alterato, a danno della moneta metallica, riuscendo facilmente realizzabili gli abusi di emissione. Così ammisero anche i seguaci della scuola metallica o restrizionisti. Contro di essi insorsero i seguaci della scuola bancaria o espansionisti, i quali, affermando che per la disciplina della circolazione fiduciaria sia sufficiente la legge economica del flusso e riflusso dei biglietti, propugnarono la libertà di emissione.

Per questi ultimi il biglietto di banca è denaro sonante, del quale è perciò desiderabile che sia messo a disposizione del pubblico la maggiore possibile quantità, ritenendo che più denaro v'è, più v'è ricchezza.

Per i primi invece il biglietto di banca è un rappresentativo della moneta, uno strumento di credito, che non crea il capitale ma ne accelera il movimento, ed un mezzo più comodo di circolazione.

Una circolazione perfetta sarebbe, senza dubbio, quella di una moneta cartacea a piena copertura aurea,

fruendosi, in tal caso, di tutti i vantaggi della moneta vera senza neanche il logorio del metallo, nè essendo possibili perturbamenti per effetto di eccesso di emissione.

Ciò non essendo l'intervento dello Stato si manifesta necessario. Non potrebbe ammettersi come esatto che la legge del flusso e riflusso, per la quale automaticamente ritornerebbero all'Istituto emittente per il baratto in moneta vera, i biglietti eccedenti i bisogni del mercato, contenga in sè un sicuro correttivo contro gli abusi. Se è vero che le emissioni non si realizzano che in proporzione del movimento degli affari, cioè delle cambiali presentate per lo sconto, non è d'altronde meno vero che un ribasso del tasso dello sconto promosso dai medesimi Istituti, potrebbe con agevolezza dare impulso ad una nociva espansione, tale da rendere più difficile la ricomposizione dell'equilibrio.

Per la legge dell'equilibrio monetario la massa di moneta circolante non deve essere maggiore nè minore di quella richiesta dalla totalità degli scambi, altrimenti riescono inevitabili le alterazioni nei prezzi dei beni.

Se per ogni quantità di moneta fiduciaria emessa viene sottratta altrettanta moneta metallica, l'equilibrio monetario non muta; ma se l'entità della circolazione

diventa maggiore del necessario, senza effettuarsi per ogni emissione corrispondente riserva in vera moneta, in tale ipotesi il medio circolante subisce svalutazione onde i prezzi si elevano.

Non si potrebbe dunque in altro modo conservare l'equilibrio dei prezzi che costituendo e mantenendo un rapporto fra i biglietti e la riserva monetaria.

*
* *

La legislazione bancaria, pertanto, contiene norme intese a garantire, nell'interesse generale, il servizio dell'emissione e soprattutto determina un rapporto rigoroso tra la quantità della moneta cartacea e la base metallica.

Si hanno vari criteri in virtù dei quali si è tentato di stabilire il rapporto tra i biglietti circolanti e la riserva.

I diversi sistemi adottati si denominano del deposito semplice, del deposito parziale, della riserva proporzionale, del massimo di emissione e del limite elastico (1).

Il primo fa obbligo che i biglietti emessi siano coperti da corrispondente riserva aurea ; il secondo con-

(1) Cfr. E. LEONE, *Lineamenti d'Economia politica*.

sente di emettere allo scoperto una certa somma oltre della quale esige la piena copertura; il terzo impone l'obbligo di serbare una frazione mutevole di oro a seconda dell'entità dei biglietti emessi; il quarto pone il divieto di emissione oltre un massimo legale, esonerando dall'obbligo della riserva; l'ultimo concede di oltrepassare il massimo legale di emissione, assoggettando però i biglietti eccedenti ad una tassa a favore dello Stato.

L'oro destinato alla circolazione della ricchezza è un capitale come ogni altro. Ora il sistema del deposito semplice, rendendo il biglietto rappresentativo della vera moneta, se attua un tipo perfetto di emissione, sottrae troppo capitale agli scopi della produzione. I sistemi del deposito parziale e del massimo di emissione stabilendo un limite massimo della circolazione dimenticano che l'entità di questa, dovendo essere in armonia con le mutevoli condizioni del mercato, non può essere contenuta in limiti prestabiliti. Il sistema del limite elastico riconosce invece la necessità della espansione, la quale, ad ogni modo, cerca di ostacolare mediante misure fiscali. Anche il sistema della riserva proporzionale ammette il principio dell'elasticità, potendo la circolazione aumentare purchè venga mantenuto il rapporto con la riserva.

Esistono ancora altri due sistemi, quelli della riserva immobiliare e della riserva in titoli.

Fu già detto che la circolazione fiduciaria ha il suo presupposto nella circolazione metallica, traendo credito il biglietto di banca non da altro che dalla convertibilità in moneta vera.

Le due forme di riserva ora accennate presuppongono invece una circolazione in cui sia adoperato come moneta un oggetto sfornito di valore proprio, cioè una moneta-segno e non una moneta-merce.

La moneta compie la duplice funzione di agevolare gli scambi e di garantire le trasformazioni dei beni presenti in beni futuri.

Ora la moneta-segno non può rispondere alla funzione caratteristica della trasformazione nel tempo dei beni, non essendo possibile il suo immediato commutamento in merce. Infatti la moneta vera si può cedere sia come merce che come moneta e perciò trova sempre tutti disposti ad accettarla alla pari, mentre se il carattere di vera moneta vien meno occorrerà spesso di dover dare qualcosa in più perchè la moneta sia accettata.

Senza dubbio la forma preferibile di guarentigia è quella aurea, potendo l'oro soltanto costituire un'effettiva base economica alle molteplici manifestazioni dei rapporti di credito.

Essa offre il vantaggio di permettere una elasticità della circolazione. In vero se le scorte metalliche, in conseguenza di favorevoli scambi internazionali, ricevono incremento, avviene, in tal caso, che, per effetto dei depositi, esse sono attratte dalle banche e di questo aumento del fondo monetario le banche stesse possono servirsi per un'estensione della circolazione in armonia alle maggiori esigenze del mercato.

Al contrario se gli scambi suddetti siano sfavorevoli si determina il fenomeno opposto di una diminuzione del fondo monetario, verificandosi allora che i biglietti eccedenti i bisogni, stante la contrazione degli affari, ritorneranno alle banche emittenti per la conversione in specie metalliche.

Ad ogni modo la riserva aurea è integrata di solito da forme sussidiarie di garanzia, quali le monete d'argento ed il portafoglio estero.

*
* *

Quanto ai sistemi di emissione, oggetto anche essi di disciplina, l'adottare l'unità o la libertà dell'emissione o il sistema misto non è cosa indifferente essendone connessa, in genere, la scelta alla valutazione dell'ordinamento bancario e delle particolari condizioni economiche e finanziarie del paese.

Il fenomeno dell'emissione è di primaria importanza per le possibili ripercussioni sul credito, sulla produzione e sui commerci.

Il tratto differenziale fra i tre sistemi sta in ciò che nel primo la facoltà di emissione è delegata ad un'unica grande Banca, che ne assume così il monopolio; nel secondo ad una pluralità di banche; nell'ultimo ad una pluralità di banche minori e ad una grande banca centrale.

La unità presuppone una concessione governativa e la ingerenza dello Stato quanto al limite dell'emissione.

La libertà importa facoltà in qualunque Istituto, che sia sorto con le condizioni stabilite dalla legge, di emettere biglietti nella quantità che esso creda di poter sostenere di fronte all'obbligo del cambio in vera moneta.

L'una permette uniformità del biglietto e che la unica grande Banca possa regolare, in conformità agli atteggiamenti del mercato, l'entità della circolazione, e, all'occorrenza, mediante variazione del saggio dello sconto, spiegare efficace azione sulle correnti metalliche. Un'eventuale crisi però di tale banca involgerebbe in perturbamenti l'intero credito dello Stato.

L'altra se ingenera concorrenza e controllo fra gli Istituti ed offre facilitazioni per il pubblico, d'altra

parte può condurre ad eccedenza di circolazione, ed ove ne sorga la necessità manca di sicura azione per ricomporre i rapporti economici: onde non a torto quello della libertà venne ritenuto il peggiore tra i sistemi di emissione.

Infine il sistema misto fa sì che la Banca centrale possa attendere alle grandi operazioni, riservando alle piccole banche un'azione regionale rivolta a popolarizzare il credito e la previdenza.

Queste ultime però, essendo per loro natura inadatte a seguire gli atteggiamenti del mercato e ad assumere la responsabilità del credito, possono frapporre ostacoli alla grande Banca ove questa creda di dover esercitare influenza a vantaggio dell'economia generale.

Ad ogni modo può affermarsi che non altrimenti che nel sistema dell'unità anche in quelli della libertà e misto la direzione del mercato del credito gravita verso un solo centro, cioè verso la banca di maggiore importanza.

Ciò avviene specie quando le compensazioni sono sviluppate e diffuse, avendo, in tal caso, le banche minori conti correnti con la grande Banca ed eseguendo a mezzo di questa i loro pagamenti all'estero.

La comunità d'interessi che ne deriva induce le minori banche ad adottare per lo sconto delle cam-

biali il medesimo saggio dell'Istituto maggiore, ben conoscendo che le eventuali pregiudizievoli ripercussioni sulla grande Banca, in effetto di uno sfavorevole corso di cambi, dovuto ad inadeguata politica dello sconto, si risolverebbe indirettamente anche a loro danno.

PARTE SECONDA

CAPO I.

La legislazione sulla circolazione bancaria e di Stato.

Allorchè dopo il 1860 la unificazione politica cominciò ad essere una realtà storica, in conseguenza di tale grande avvenimento il bilancio dello Stato venne a subire un crescente ed enorme disavanzo per le spese dovute alla necessità di riordinare i servizi pubblici.

Nelle anormali circostanze, che sembravano porre in forse il credito e la compagine economica della nazione, si rivelò come imprescindibile rimedio il corso forzoso, che fu introdotto infatti col decreto legislativo 1° Maggio 1866.

In virtù di tale decreto la Banca nazionale nel Regno d'Italia fu obbligata a mutuare al Tesoro dello Stato lire duecentocinquanta milioni, venendo, in pari tempo, sciolta dall'obbligo della convertibilità dei suoi biglietti.

Indi la legge 30 Aprile 1874, n. 1920, creò il consorzio delle sei banche allora esistenti — Banca Nazionale nel Regno d'Italia, Banca Nazionale Toscana, Banca Toscana di credito per l'industria e il commercio, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Romana — per la somministrazione allo Stato di un miliardo di biglietti inconvertibili.

La legge 7 Aprile 1881, n. 133, sciolse il Consorzio delle banche ed abolì il corso forzoso dichiarando i biglietti consorziali emessi dagli Istituti a debito dello Stato e convertibili in moneta legale di oro e di argento.

Una parte della circolazione consorziale, rappresentata dai biglietti da 5 e 10 lire, per un importo di 340 milioni, venne conservata, continuando per tali biglietti la inconvertibilità in moneta metallica.

L'antica circolazione a corso forzoso fu così trasformata in circolazione di Stato, limitatamente al detto importo, ridottosi poi a 334 milioni e più, essendo la differenza risultata prescritta.

Cessato il corso forzoso seguì un periodo in cui la speculazione si fece strada, rivolta specie all'industria edilizia, turbando così la vita bancaria e determinando le gravi crisi del 1892-93, in conseguenza delle quali fu posta in liquidazione la Banca Romana e le due

Banche Toscane furono fuse con la Banca Nazionale, assumendo il titolo di Banca d'Italia.

La legge 10 Agosto 1893, n. 449, mirò ad un sostanziale riordinamento ed anzitutto limitò la facoltà dell'emissione esclusivamente alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia e fissò un limite massimo normale alla circolazione.

Laonde, come osservò Carlo F. Ferraris (1), il nostro sistema bancario o di emissione prende un carattere affatto speciale non essendo di monopolio esistendo tre Istituti di emissione; non della pluralità mancando delle sue due caratteristiche, la possibilità di sorgere nuovi Istituti e l'essere questi di pari natura (la Banca d'Italia è per azioni, i Banchi di Napoli e di Sicilia sono fondazioni); non misto rivaleggiando la Banca d'Italia ed il Banco di Napoli in potenza economica.

Detta legge mantenne distinta la circolazione bancaria per conto del commercio da quella corrispondente alle anticipazioni ordinarie (statutarie) e straordinarie al Tesoro dello Stato.

Inoltre nell'intento d'impedire emissioni abusive stabilì una tassa straordinaria per la circolazione eccedente i limiti di legge od il rapporto prescritto con la riserva metallica.

(1) G. F. FERRARIS, *Principii di Scienza Bancaria*.

Questa norma garanti anche una certa elasticità alla circolazione bancaria, poichè malgrado la fissazione del limite massimo normale rimase ammessa la facoltà di sorpassarlo salvo l'applicazione della misura fiscale.

Il R. Decreto 21 Febbraio 1904, n. 50, stabilì che, durante il regime del corso legale, il cambio dei biglietti di banca potesse essere effettuato in biglietti di Stato o in ispecie metalliche, autorizzandosi, in quest'ultimo caso, gl'Istituti di emissione ad esigere il prezzo del cambio.

Lo stesso Decreto passò a carico dello Stato milioni 65 e più di biglietti bancari da L. 25, sopprimendo la facoltà degli Istituti di emettere biglietti di siffatto taglio, e sospese inoltre l'obbligo del baratto in moneta metallica dei biglietti di Stato.

L'ordinamento della circolazione bancaria è rimasto fondato sulla citata legge del 1893, poichè quelle 22 Luglio 1894, n. 339, 8 Agosto 1895, n. 486, 17 Gennaio 1897, n. 9, 3 Marzo 1898, n. 47 e altre successive non ne modificarono i principî informativi.

Attualmente la circolazione bancaria è posta sotto il regime del Testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato con R. Decreto 28 Aprile 1910, n. 204, modificato dalla legge 29 Dicembre 1912, n. 1346.

Alla vigilia del conflitto europeo il limite massimo normale della circolazione era stabilito in milioni 908 complessivamente pei tre Istituti, cioè 660 per la Banca d'Italia, 200 per il Banco di Napoli e 48 per il Banco di Sicilia.

Il massimo normale di circolazione fissato per ogni Istituto, giusta le norme vigenti, può essere sorpassato senza limiti di sorta e senza alcuna tassa purchè l'eccedenza sia interamente coperta da valuta metallica.

Detto massimo può essere sorpassato anche con una copertura del 40 per cento della circolazione eccedente, ma in tal caso col pagamento di una tassa restrittiva graduale ai sensi della rammentata legge n. 1346 del 1912 e che a seconda degli stadi è del quarto, della metà o dei tre quarti della ragione dello sconto.

La tassa raggiunge però l'intera ragione dello sconto per le eccedenze al di là del limite massimo normale che superino milioni 210 per la Banca d'Italia, 63 per il Banco di Napoli e 18 per il Banco di Sicilia, e per qualsiasi eccedenza oltre il limite normale per la quale non sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica (1).

(1) Nel limite normale la tassa di circolazione è di centesimi 10 per ogni cento lire all'anno.

Il limite massimo delle anticipazioni statutarie, con la stessa legge del 1912, fu stabilito in milioni 155.

Gli Istituti hanno obbligo di garantire la loro circolazione per conto del commercio nel limite normale con una riserva non inferiore al 40 per cento dei biglietti emessi, costituita da una parte metallica, di cui almeno tre quarti in oro, e da una parte documentaria, fino all'11 per cento per la Banca d'Italia e al 15 per cento per i due Banchi meridionali, e cioè di cambiali, certificati di conto corrente e¹ buoni del tesoro sull'estero pagabili in oro.

A far parte della riserva sono ammesse, le monete divisionali d'argento da una e due lire nella misura di non oltre il 2 per cento di essa ed i suddetti certificati di deposito in conto corrente sull'estero esigibili in oro non debbono eccedere il 3,50 per cento della circolazione coperta col 40 per cento di riserva.

Gli Istituti stessi hanno l'obbligo di garantire la circolazione per anticipazioni al Tesoro con una riserva metallica in misura non inferiore al terzo.

La riserva metallica ha un limite minimo irriducibile stabilito in milioni 400 per la Banca d'Italia, 120 per il Banco di Napoli e 28 per il Banco di Sicilia.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dalla riserva irriducibile i portatori hanno diritto

di prelazione sulle specie d'oro e monete d'argento legali di proprietà dell'Istituto, sui buoni del Tesoro italiano o altri titoli di Stato, sulle cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica, sui crediti per anticipazioni sopra titoli, sul portafoglio interno.

..

Quanto alla circolazione di Stato la legge 22 Luglio 1894, n. 339, Alleg. I, la stabilì in complessivi milioni 800. Fu ammesso che la parte eccedente i primi 400 milioni dovesse essere a piena copertura metallica e che di tali 400 milioni a piena copertura duecento fossero emessi per conto del Tesoro e gli altri duecento per conto delle banche.

La legge 8 Agosto 1895, n. 486, Alleg. D, ridusse a milioni 320 la circolazione di Stato allo scoperto, elevando invece a milioni 280 quella per conto del Tesoro e la successiva legge 17 Gennaio 1897, n. 9, abolendo la circolazione di Stato per conto delle banche ne determinò il limite massimo complessivo in milioni 600.

Ulteriore riduzione recò poi alla circolazione cui accenniamo la legge 29 Dicembre 1910, n. 888, disponendo che il limite complessivo non potesse superare milioni 500, dei quali 320, come fu detto, allo sco-

perto, salva la guarentigia delle ordinarie attività del Tesoro, e la parte residuale a piena copertura.

Occorre soggiungere che, per l'art. 8 dell'alleg. B, alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, il Banco di Napoli fu autorizzato a immobilizzare nelle casse dello Stato, per non oltre 45 milioni, somme di specie d'oro, facenti parte della sua riserva metallica, per sostituirle con titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

In cambio delle specie depositate, che diventarono proprietà dello Stato, il Tesoro fornì al Banco biglietti di Stato e l'importo di tali biglietti, che fanno conto a parte, tuttora in circolazione, è di L. 2,335.565 (1).



A fine giugno 1914, prima dello sviluppo ricevuto a seguito del conflitto europeo (v. Capo III), la circolazione si riassumeva in milioni 2698,1 dei quali in biglietti di banca per conto del commercio 2199 e in biglietti di Stato 499,1.

La garanzia di riserva per i biglietti di banca era di milioni 1656, dei quali 1373,7 in oro, 115,5 in argento, 166,8 in titoli esigibili in oro principalmente all'estero, e quella per i biglietti di Stato in milioni 132 in oro.

(1) Vedi situazione dei debiti e crediti di Tesoreria al 31 luglio 1920 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre detto anno.

CAPO II.

Ordinamento degli Istituti di emissione. (1)

Banca d'Italia. — Dei nostri Istituti di emissione la Banca d'Italia soltanto è costituita colla forma di Società per azioni. Questo Istituto trae la sua origine dalla Banca di Sconto, di depositi e conti correnti, istituita in Genova nel 1844, con un capitale di 4 milioni. Nel 1849 la Banca di Genova si fuse con la Banca di Torino, che le era pari di mezzi e di scopi, e da quella unione nacque la Banca Nazionale degli Stati sardi con sede centrale a Genova. In seguito, col titolo di Banca Nazionale nel Regno d'Italia, essa estese le sue operazioni ad altre regioni, assorbì la Banca di Parma, la Banca delle quattro Legazioni e lo Stabilimento mercantile Veneto, e portò inoltre nel 1872 il suo capitale a 200 milioni.

(1) Le notizie sono tratte da pubblicazione del Ministero del Tesoro dell'anno 1911.

Nel 1893, avvenuta la fusione con i due Banchi toscani e posta in liquidazione la Banca Romana, assunse il titolo di Banca d'Italia.

Il suo capitale nominale, che era stato portato a 300 milioni, negli anni 1895 e 1897, mediante due svalutazioni, venne ridotto a 240 milioni.

La Banca d'Italia è regolata dal suo statuto, approvato con Regio decreto 18 marzo 1909, n. 138. Per esso la Direzione generale e l'amministrazione centrale della Banca sono a Roma. La Banca ha sedi in molte città, succursali nei capiluoghi di provincia nei quali non ha sede e numerose agenzie.

I poteri della Società risiedono nell'assemblea generale degli azionisti, nel Consiglio superiore e nella sua presidenza, nel Direttore generale e nel Vice Direttore generale, nei Consigli di reggenza, nelle Commissioni di sconto e nei direttori delle sedi e succursali.

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio superiore, ma la sua nomina deve essere approvata dal Governo.

Le sedi sono amministrate da un Consiglio di reggenza, nominato dalle assemblee generali straordinarie degli azionisti convocate presso le sedi stesse, le succursali dal Direttore e le Agenzie da un agente alla dipendenza diretta di una sede o di una succursale.

Banco di Napoli. — Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono invece pubblici stabilimenti di credito autonomi e furono riconosciuti come enti morali, il primo con Regio decreto del 27 aprile 1863, il secondo con legge dell'11 agosto 1867.

Le prime origini del Banco di Napoli risalgono al XVI secolo, quando sorse come Monte di Pietà, per combattere l'usura che si esercitava in quella città.

La necessità di aumentare le disponibilità, per rendere più efficace la sua azione benefica, determinò in seguito il Pio Istituto a ricevere somme in deposito, rilasciando titoli (polizze) che precorsero la istituzione della « fede di credito » la quale, sorretta dalla grande fiducia del pubblico, ebbe poi larga circolazione nei paesi meridionali e ne divenne un importante strumento degli scambi.

Il Banco fu riorganizzato dopo l'unificazione dell'Italia e con decreto del 14 gennaio 1864 ebbe la forma che, in gran parte, conservò in seguito. Il suo patrimonio figura in situazione per la somma di 50 milioni di lire.

Esso è regolato dallo statuto e dal regolamento approvati coi Regi decreti 2 agosto 1908, nn. 506 e 529.

L'Amministrazione centrale è in Napoli. Gli stabilimenti sono distinti in sedi, succursali ed agenzie.

Il Banco ha un'agenzia in New-York, che venne istituita il 3 giugno 1909 per il servizio di raccolta e trasmissione nel Regno dei risparmi dei nostri emigrati negli Stati Uniti.

L'amministrazione del Banco è affidata al Direttore generale, nominato per decreto reale su proposta del Ministro del tesoro sentito il Consiglio dei Ministri, ed al Consiglio d'amministrazione sotto la sorveglianza del Consiglio generale.

Questo si compone di membri di diritto che sono il Sindaco, il Presidente del Consiglio provinciale ed il Presidente della Camera di commercio di Napoli, il Direttore generale e due Consiglieri di amministrazione di nomina governativa, e di membri elettivi che sono un delegato del Consiglio comunale di Napoli, un delegato del Consiglio provinciale di ciascuna provincia dell'Italia meridionale e un delegato della Camera di Commercio di ciascuna provincia in cui il Banco abbia una sede.

Il Consiglio d'amministrazione, che è presieduto dal Direttore generale, si compone di tre delegati effettivi e di un supplente, scelti dal Consiglio generale tra i suoi membri, e di Consiglieri di nomina governativa.

Banco di Sicilia. — Fu istituito con decreto reale del 7 aprile 1843 come filiale del Banco di Napoli, con due sedi o Casse di corte a Palermo e Messina.

L'autonomia dell'Istituto venne riconosciuta con atto sovrano del 27 settembre 1849 ed esso prese il nome di Banco regio dei reali domini al di là del faro, per poi assumere, dopo gli avvenimenti del 1860-61, la denominazione attuale. Il suo patrimonio figura in situazione per la somma di 12 milioni di lire.

Il Banco di Sicilia è retto dallo statuto e dal regolamento, approvati rispettivamente coi Regi decreti 2 agosto 1908, nn. 584 e 615, con norme presso che eguali a quelle riguardanti il Banco di Napoli.

L'Amministrazione centrale è in Palermo ed ha altrove sedi, succursali ed agenzie.

Il Consiglio generale comprende fra i membri di diritto: il Sindaco, il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Camera di commercio di Palermo, il Direttore generale del Banco e due Consiglieri d'amministrazione di nomina governativa. Fra i membri elettivi comprende: un delegato del Consiglio comunale di Palermo; i sindaci di Messina, Catania e Girgenti; un delegato del Consiglio provinciale di ciascuna delle sette provincie dell'Isola e un delegato della Camera di commercio di ciascuna delle città in cui il Banco abbia una sede.

Il Consiglio d'amministrazione ha composizione analoga a quello del Banco di Napoli e per la nomina

del Direttore generale si provvede, come per l'altro Istituto, con decreto reale, su proposta del Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III.

La circolazione durante e dopo la guerra.

Con lo scoppio della guerra europea e con la partecipazione poi in essa dell'Italia, la intensità della nostra vita economica ebbe incremento poichè una quantità maggiore di bisogni e di scambi venne a determinarsi.

La eccezionale situazione si ripercosse sull'entità della circolazione cartacea alla quale la pubblica finanza fu costretta ricorrere onde trarre parte delle disponibilità occorrenti per le straordinarie esigenze.

I principi informativi del regime della circolazione rimasero nondimeno immutati, e soltanto furono create nuove forme di anticipazioni, dalle quali il Tesoro fu posto in grado di attingere dagli Istituti larghezza di fondi.

Le anticipazioni straordinarie e le somministrazioni di biglietti per la Cassa dei depositi e prestiti e per le anticipazioni a terzi furono le nuove forme onde il Tesoro si servì per i propri fini delle emissioni bancarie.

Anteriormente le anticipazioni statutarie rappresentavano l'unico mezzo mediante cui il Tesoro s'indebitava nei rapporti degli Istituti ed il loro importo normale complessivo non sorpassava milioni 155 (articolo 3 Legge 29 Dicembre 1912, n. 1346).

Le anticipazioni create per la guerra dettero un forte impulso all'emissione, e d'altra parte mutarono la natura della garanzia, poichè, mentre per le anticipazioni statutarie ordinarie era prescritta una copertura metallica non inferiore al terzo, per quelle sopravvenute, escludendosi ogni garanzia metallica o equiparata, fu ammessa la riserva documentaria in titoli di Stato o garentiti dallo Stato e anche in altri titoli.

Il conto delle anticipazioni statutarie con gl'Istituti risultò distinto, intanto, in anticipazioni ordinarie, le quali, per effetto dei Regi Decreti 19 Settembre 1914, n. 1007 e 23 Maggio 1915, n. 710, vennero elevate da milioni 155 a 485, ed in anticipazioni straordinarie.

Queste ultime furono create col Decreto Luogotenenziale 27 Giugno 1915, n. 984, allo scopo di porre in grado l'Amministrazione dello Stato di sostenere spese definitive e che come tali non presuppongono restituzioni.

Tale Decreto concesse facoltà al Tesoro di chiederle nel limite di milioni 200, per il cui importo gli Istituti rimasero autorizzati ad emettere altrettanti

biglietti, a garanzia dei quali il governo destinò buoni del Tesoro iscritti al nome dei singoli Istituti creditori e fruttanti 25 centesimi ogni cento lire all'anno.

Siffatto limite di milioni 200 fu spinto poi fino a milioni 4850 per successivi aumenti autorizzati in virtù dei Decreti Luogotenenziali 23 Dicembre 1915, n. 1813, 4 Gennaio, 26 Luglio, 9 Settembre, 4 Novembre e 9 Dicembre 1917, numeri 63, 1179, 1404, 1787, 1957, 9 Maggio e 28 Giugno 1918, numeri 653 e 873.

Dippiù il Decreto Luogotenenziale 15 Giugno 1919, n. 983, istituì una forma di anticipazione straordinaria con destinazione speciale.

Gl'Istituti avevano ricevuto in cessione dallo Stato buoni del Tesoro ordinari, il cui prezzo era stato pagato mediante emissione di biglietti per conto del commercio.

Poichè alle scadenze occorreva rimborsare tali buoni detto decreto provvide a ciò mediante autorizzazione agli Istituti stessi per un'anticipazione straordinaria di non oltre un miliardo; ed a garanzia furono loro consegnati speciali buoni fruttanti centesimi 20 l'anno per ogni cento lire.

Ai biglietti che figuravano emessi per conto del commercio si sostituirono così biglietti di emissione per conto dello Stato, con i quali i buoni ordinari summentovati furono estinti.

Per tal modo la circolazione per anticipazioni straordinarie al Tesoro raggiunse il limite complessivo di milioni 5850.

*
**

Le somministrazioni per la Cassa dei depositi e prestiti furono intese a mobilizzare il patrimonio in titoli di tale Istituto onde porlo in grado di concedere mutui di favore a provincie e comuni per esecuzione di opere pubbliche e di fronteggiare i ritiri dei depositanti dalle Casse di risparmio postali, stante il duplice fenomeno manifestatosi nel secondo semestre del 1914, cioè disoccupazione operaia e panico nel credito.

Scoppiata la guerra il mercato finanziario rimase esposto al dominio di forti scosse; ed ove la Cassa dei depositi e prestiti dalla vendita di suoi titoli avesse dovuto trarre le attività per gli eccezionali bisogni della sua gestione si sarebbero, senza dubbio, verificati ulteriori perturbamenti nel credito, poichè la ingente offerta di titoli avrebbe influito sulle quotazioni.

Epperò il R. Decreto 22 Settembre 1914, n. 1028, permise una diversa e più opportuna utilizzazione dei titoli di Stato e garentiti dallo Stato in proprietà dell'Istituto, in quanto che, senz'obbligo di riserva metallica o equiparata e soltanto dietro la garanzia deri-

vante da vincolo all'uopo appostosi su rendita 3,50 per cento, intestata alla Cassa depositi e prestiti, le Banche emittenti rimasero autorizzate a fare adeguate somministrazioni di fondi.

Per effetto quindi del R. Decreto citato testè la Banca d'Italia rimase tenuta ad una somministrazione fino a concorrenza di 100 milioni di lire al R. Tesoro, il quale, a sua volta, si assunse l'obbligo di fornire somme alla Cassa depositi e prestiti, all'interesse dell'uno per cento, onde permetterle i mutui di favore di cui sopra.

Inoltre tutti tre gl'Istituti emittenti rimasero tenuti ad una somministrazione di milioni 200, portata poi a 600 con i Regi Decreti 23 Novembre 1914, n. 1286, e 23 Maggio 1915, n. 708, destinata all'apertura di un conto corrente speciale fra Tesoro dello Stato e Cassa depositi e prestiti, la quale ebbe facoltà di prelevarne somme, per le esigenze della sua gestione ordinaria, con l'onere dell'interesse del tre per cento, ridotto indi al due.

Le somministrazioni al Tesoro per la Cassa dei depositi e prestiti raggiunsero dunque il limite complessivo di milioni 700 (1).

(1) A rimborso delle spese lo Stato concesse agli Istituti di emissione 15 centesimi per ogni cento lire di biglietti somministrati.



La crisi repentina manifestatasi nel 1914 determinò ripercussioni, com'era naturale, nel campo anche della produzione e del commercio e delle istituzioni private di credito.

Il panico diffusosi finchè non cessò, e lo fu dopo breve tempo specie per le moratorie opportunamente disposte, faceva accorrere i depositanti, per il ritiro delle somme, anche alle Casse di risparmio ordinarie ed ai Monti di Pietà, nonchè alle Società cooperative di credito e alle Casse rurali cooperative aventi il servizio dei risparmi.

Ora agli Istituti emittenti, senza dubbio, sarebbero state indirizzate rilevanti richieste da parte di detti enti per sovvenzioni contro pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato dagli stessi posseduti.

Ciò avrebbe potuto dar luogo a salti rapidi della circolazione per conto del commercio, con conseguente alterazione del rapporto con la riserva, e perciò con danno ulteriore del credito, e senza dire che avrebbe ostacolato ogni efficace aiuto, di cui era vivo il bisogno, all'attività produttrice.

Pertanto col Regio decreto 18 agosto 1914, n. 827, fu creato il sistema delle anticipazioni a terzi per conto

dello Stato, per effetto del quale e delle disposizioni del Decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 845, gli Istituti emittenti rimasero autorizzati ad un'emissione speciale per somministrazioni di biglietti al Regio Tesoro, nel limite massimo di milioni 300, senza riserva metallica o equiparata, e coperta soltanto dai titoli dati in pegno dagli enti sovvenzionati, cioè titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cambiali o delegazioni sulle sovrimposte rilasciate da provincie, comuni o consorzi.

Le relative operazioni di prestito furono eseguite direttamente dagli Istituti per conto e rischio dello Stato, che si assunse le perdite eventuali, e che su tali somministrazioni si riservò un interesse, il cui importo si sarebbe dovuto trasformare in valuta metallica a garanzia ulteriore della circolazione di Stato.

Siffatte somministrazioni, dopo aver raggiunto un limite di milioni 186 nel 1917, ora sono ridotte a qualche milione. Esse non ebbero sviluppo avendo gli enti trovato presidio, più che in altro, nella semplice possibilità di fronteggiare le eventuali richieste dei loro clienti.

Senonchè del sistema delle anticipazioni a terzi per conto dello Stato fu fatta poi una più larga applicazione per altri scopi e per altri enti. Esso diventò

un efficace mezzo di rafforzamento dell'azione economica dello Stato a tutela dei supremi interessi del paese.

Il fondo suddetto di milioni 300 fu aumentato a milioni 1500 con il Regio decreto 23 maggio 1915, n. 711, e con i Decreti luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1124 e 10 giugno 1917, n. 926. Il successivo Decreto luogotenenziale 4 settembre 1919, n. 1619, vi apportò un altro aumento di milioni 350 e dippiù conferì nuova facoltà al Tesoro di farsi anticipare dagli Istituti di emissione, fino al limite di milioni 1500, le somme per il pagamento delle derrate alimentari requisite o altrimenti acquistate dallo Stato (1).

Il servizio degli approvvigionamenti, inteso a soddisfare i bisogni generali dell'alimentazione, è riuscito oneroso, in modo particolare, nei riguardi della circolazione, avendo raggiunto le somministrazioni per gli acquisti e le requisizioni delle derrate circa milioni 2400.

Il Regio decreto 23 maggio 1915, n. 711, i Decreti luogotenenziali 2 agosto 1916, n. 926 e 10 giugno 1917, n. 926 e il Regio decreto 4 settembre 1919, nu-

(1) Il diritto di commissione agli Istituti per spese di fabbricazione, emissione e trasporto di biglietti per i primi 1500 milioni fu di centesimi 15 per ogni cento lire di biglietti emessi e per gli altri milioni 1850 di centesimi 25.

mero 1619, che contennero disposizioni per le requisizioni e gli acquisti all'interno e all'estero di generi di consumo, autorizzarono infatti che i finanziamenti all'uopo occorrenti fossero eseguiti con somministrazioni dal fondo costituito col Regio decreto 18 agosto 1914, n. 827 ed aumentato come fu detto.

Le emissioni per tale scopo, non altrimenti di quelle per tutte le altre forme di somministrazioni, costituenti crediti concessi con patto di restituzione, si differenziano per un carattere di transitorietà, poichè, a parte contrarie esigenze del Tesoro, il prezzo delle derrate vendute, a seguito delle requisizioni e degli acquisti di Stato, dovrebbe rifluire agli Istituti in concorrente estinzione dei biglietti emessi.

In connessione alla politica dei consumi, e sempre con prelevamento dal fondo accennato, furono autorizzate altresì somministrazioni alle casse provinciali di credito agrario, fino all'importo massimo di milioni 28, e agli Istituti di credito agrario, fino a milioni 125, per forniture di sementi e per prestiti agli agricoltori onde favorire la coltivazione del grano e dei cereali (1).

(1) Decreti luogotenenziali 27 luglio, 19 ottobre e 9 novembre 1916 nn. 913, 1362 e 1527; 6 maggio, 28 giugno e 11 novembre 1917 nn. 737, 1035 e 1831; 14 aprile, 14 luglio e 15 settembre 1918 nn. 566, 1100 e 1444; e 20 febbraio 1919 n. 318.

Altre somministrazioni furono poi autorizzate con Decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, che creò l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Compito di questo Istituto è di fare anticipazioni ai danneggiati di guerra aventi titolo ad indennità dallo Stato.

I fondi, per tale scopo, somministrati dalla Banca d'Italia per conto dello Stato ammontano finora a milioni 200, e la copertura di siffatte emissioni consiste nella garanzia che l'Istituto federale richiede ai danneggiati di guerra sovvenuti, garanzia che, in caso di risarcimento per danni su immobili, è rappresentata da ipoteca.

Somministrazioni ancora furono fatte per milioni 45 per anticipazioni a concessionari di ferrovie pubbliche, contro deposito e vincolo dei certificati d'avanzamento dei lavori; per milioni 100 circa per provviste di materiali da guerra e di combustibili; per milioni 7, ridotti poi a qualche milione, per la ricostituzione del patrimonio zootecnico nelle provincie già invase dal nemico; e per milioni 9 e più per anticipazioni all'Istituto Nazionale di Credito per la cooperazione (1).

(1) Regio decreto 23 novembre 1914 n. 1287, e Decreti luogotenenziali 6 ottobre 1915, n. 1495, 5 agosto 1917, n. 1215, 9 e 26 maggio 1918, nn. 663 e 723.

L'importo complessivo del conto somministrazioni al 31 dicembre 1919 raggiungeva milioni 2892,7 e al 30 giugno 1920 milioni 2668,9.

Non è superfluo rilevare che le somministrazioni di cui si è fatto cenno, ove non impiegate in una funzione diretta dello Stato ma investite in anticipazioni a terzi fatte dello Stato col tramite degli Istituti, non sono passive per il Tesoro, che si avvantaggia di una prestabilita percentuale d'interessi sui crediti concessi.

..

Ad altra emissione speciale fu fatto ancora luogo pel ritiro della valuta cartacea nelle provincie già occupate dal nemico e in quelle redente, giusta i Decreti luogotenenziali 27 febbraio e 27 marzo 1919, nn. 130 e 371.

Per effetto del primo decreto ai possessori dei buoni emessi dalla Cassa Veneta dei Prestiti, già istituita dal nemico nelle terre invase, fu riconosciuto il diritto ad una sovvenzione sui buoni stessi, previo deposito, in misura di 40 centesimi di lira italiana per ogni lira veneta.

Il Decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 9, accordò anche un supplemento di sovvenzione di altri centesimi 20 per ogni lira veneta già presentata al cambio.

Il secondo decreto n. 371 suddetto provvide, a sua volta, al cambio della valuta austro ungarica nelle provincie redente, e l'operazione relativa ebbe esecuzione in base ad un'ordinanza del Comando supremo del 31 marzo 1919.

Il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2227, fissò poi, in via definitiva, il rapporto per il baratto stabilendo che, nei territori di giurisdizione dei Commissari civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridantina, il cambio della valuta austro ungarica fosse fatto in centesimi 60 di lira per ogni corona.

I decreti citati del 1919, nn. 130 e 371, concessero facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare gli Istituti di emissione a fornire i fondi, per conto dello Stato, per le sovvenzioni ed il baratto di cui sopra.

I biglietti emessi per tali titoli ammontano a milioni 702, dei quali lire 40,050,000 per la Cassa Veneta e lire 661,950,000 per la valuta austro-ungarica

**

Le emissioni bancarie costituenti la circolazione per conto del commercio, dietro l'urto delle esigenze belliche, subirono anche esse espansione.

I Regi Decreti 4 e 13 Agosto e 23 Novembre 1914, numeri 701, 825 e 1284, (convertiti nella Legge 30 Apri-

le 1916, n. 528) ne raddoppiarono il limite massimo normale, stabilito già dalla Legge 29 Dicembre 1912, n. 1346, in milioni 908, elevandolo così a milioni 1816, ripartiti in milioni 1320 per la Banca d'Italia, 400 per il Banco di Napoli e 96 per il Banco di Sicilia (1).

Tale circolazione ebbe notevole espansione anche oltre il limite massimo normale, ai sensi dell'art. 2 dell'ora citata Legge del 1912 ed in complesso al 31 Dicembre 1919 raggiunse milioni 5651,6 e salì poi, al 30 giugno 1920, a milioni 7483,8.

L'estensione del mercato dei titoli di credito, specie dei titoli del Debito pubblico consolidato e dei buoni del Tesoro, promosse un allargamento delle operazioni di sconto e di anticipazioni; e ciò esercitò influenza sull'incremento della circolazione di cui si tratta.

Dippiù, altre operazioni delle quali gli Istituti ricevettero incarico in dipendenza dei bisogni dello stato di guerra, come lo sconto delle cambiali dei consorzi granari, i risconti accordati al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, all'Istituto nazionale di credito

(1) Sul detto supplemento di circolazione legale, al di là dei primi milioni 908, oltre alla ordinaria tassa di circolazione di cent. 10 per cento, è dovuto un contributo straordinario al R. Tesoro nella misura di uno per cento all'anno per i primi due terzi, e di due per cento per l'ultimo terzo.

per la cooperazione (1), agli Istituti di credito agricolo ed inoltre i crediti fatti ai profughi delle terre venete già invase dal nemico giusta il Decreto Luogotenenziale 10 Febbraio 1918, n. 142, ecc., concorsero allo sviluppo di siffatta forma di circolazione.

Iv vista di tale prevedibile sviluppo fu ammessa la necessità di modificazioni nella composizione della riserva, intese a conferire a questa maggiore possibilità di permettere emissioni in corrispondenza ai cresciuti bisogni degli scambi.

(1) È in facoltà degli Istituti di Emissione di scontare cambiali recanti la firma del Presidente dei Consorzi granari, ora Consorzi provinciali di approvvigionamento, e garantite dal pegno dei cereali acquistati (decreto-legge 20 dicembre 1914, n. 1374; R. D. 31 gennaio 1915, n. 52; decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1262 e 27 agosto 1916, n. 1081).

È in facoltà anche degli Istituti suddetti di riscontare al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, costituito fra gl'Istituti stessi ed altri enti, gli effetti cambiari già scontati dal detto Consorzio (Regi Decreti 20 dicembre 1914, n. 1375 e 23 maggio 1915, n. 700; decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1661, 22 dicembre 1918, n. 1986 e 19 giugno 1919, n. 1046).

Così è anche in loro facoltà di riscontare all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione il portafoglio per prestiti cambiari da esso fatti agli enti autonomi di consumo e alle cooperative di consumo (decreti luogotenenziali 3 ottobre e 26 maggio 1918 n. 1454 e 723).

Si rilevi che i biglietti emessi per i suddetti tre gruppi di operazioni, poichè, per un'agevolazione agli Istituti, sono soggetti alla stessa tassa di circolazione dei biglietti nel limite normale e sono garantiti dalla stessa misura e composizione della riserva di tali biglietti, non vengono in pratica considerati come circolazione oltre il limite massimo normale. Ed è perciò che la circolazione per conto del Commercio nel limite normale talvolta nelle situazioni risulta eccedente, almeno in apparenza, i milioni 1816 stabiliti dai noti decreti del 1914.

A tal fine il Decreto Luogotenenziale 4 Giugno 1916, n. 675, sospese, l'osservanza dei criteri proporzionali tra specie metalliche e valute equiparate, abolendo l'obbligo di limitare al 3,50 per cento dell'ammontare della circolazione i crediti degli Istituti verso l'estero utili come riserva. Elevò, in pari tempo, per la Banca d'Italia da 11 a 15 per cento del totale la proporzione massima della riserva equiparata, come già era per il Banco di Napoli e per quello di Sicilia.

E' d'uopo aggiungere che la circolazione per conto del commercio non costituisce un debito del Tesoro dello Stato essendo ad esclusivo carico degli Istituti per i bisogni del credito.

•••

La circolazione cartacea propria dello Stato salì pure a cifre considerevoli, inasprando sempre più la situazione dei debiti del Tesoro.

Dal limite, infatti, di milioni 500, stabilito dalla Legge 29 Dicembre 1910, n. 888, per aumenti graduali, fu elevata fino a milioni 2300 (1).

(1) Legge 9 Luglio 1914, n. 659, R. Decreti 19 Settembre 1914, numero 1007 e 23 Maggio 1915, n. 709, Decreti Luogotenenziali 17 Ottobre 1915, n. 1524, 21 Maggio, 10 Agosto e 24 Dicembre 1916, numeri 599, 1013 e 1802, 8 Luglio e 11 Novembre 1917, numeri 1097 e 1828, 28 Febbraio e 14 Novembre 1918, numeri 967 e 4692, e 27 Marzo 1919, n. 371.

Al 31 Luglio 1920 i biglietti di Stato ammontavano a lire 2.268,639,845 (1) e la riserva di garanzia era di milioni 163.

Tale riserva dapprima era costituita esclusivamente di specie auree, e al 30 Giugno 1914, come già fu detto, presso la Cassa dei depositi e prestiti era giacente oro per milioni 132 in garanzia di biglietti di Stato per un importo di milioni 499,1.

Lo sviluppo di tale circolazione ingenerò la necessità, come del pari avvenne per le emissioni bancarie, di una trasformazione nella composizione della riserva ed, infatti, il Decreto Luogotenenziale 24 Giugno 1915, n. 985, mobilizzando la riserva aurea esistente per la circolazione di Stato, ammise che potessero entrare a far parte di essa certificati di somme depositate all'estero, presso Banche di emissione e Istituti corrispondenti del Tesoro italiano, e buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro.

Così nella riserva di milioni 163, di cui testè fu

(1) La detta cifra è costituita da biglietti da L. 25 per lire 65,231,375 e da biglietti da L. 5 e 10 per la parte residuale, di cui lire 334,072,905 rappresentanti biglietti già consorziali, lire 1,867,000,000 (vedi situazione citata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 1920) rappresentanti emissioni in virtù delle diverse leggi indicate e infine lire 2,335,505 per biglietti forniti al Banco di Napoli giusta l'art. 8 dell'alleg. B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9.

cenno, i certificati di deposito di oro rappresentano ora circa milioni 159.

Intanto il deprezzamento della valuta cartacea ed il mutamento verificatosi nel mercato internazionale del metallo d'argento, il cui prezzo salì in rilevante misura, indussero il ritiro dalla circolazione delle monete divisionali d'argento e la sostituzione delle medesime con buoni di cassa da lire una e due, i quali pure entrarono a far parte della circolazione di Stato.

Il Decreto Luogotenenziale 1° Ottobre 1917, n. 1550, attuò tale sostituzione, disposta del resto già dai precedenti Regi Decreti 18 Agosto e 19 Settembre 1914, numeri 828 e 1007 e dal Decreto Luogotenenziale 1° Aprile 1917, n. 495.

Le monete divisionali d'argento da una e da due lire e da centesimi 50 vennero assoggettate al cambio non oltre il periodo di tempo dal 1° Novembre al 31 Dicembre 1917, cessando in conseguenza il loro corso legale.

Esse sono ora giacenti presso le tesorerie per rappresentare la riserva di garanzia dei buoni di cassa.

Al 31 Luglio 1920 la circolazione di tali buoni era di milioni 273.6 (1) e la immobilizzazione delle monete divisionali di argento di milioni 185.6

(1) Vedi situazione citata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 276 del 1920.

* * *

Al 31 Agosto 1920 la situazione dei biglietti di banca e di Stato in circolazione era la seguente : (1)

Per conto del Commercio :	
Nel limite normale con riserva non inferiore al 40 per cento	L. 1 913.508 563,87
Oltre il limite normale a piena copertura	» —
Oltre il limite normale con 40 per cento di riserva	» 2.344.660 695,04
Oltre il limite normale insufficientemente coperta	» 3.172.930.416,78
Totale (2)	L. <u>7.431.099.675,69</u>
Per conto dello Stato :	
Anticipazioni statutarie con un terzo di riserva	L. 485 000 000,00
Anticipazioni straordinarie garantite da buoni del Tesoro	» 4 850.000.000,00
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato contro garanzie reali e deposito di titoli	» 2.786 914.974,31
Somministrazioni di biglietti garantiti da vincolo su rendita consolidata 3,50 per cento	» 700 000 000,00
Anticipazioni straordinarie per cambio valuta austro-ungarica	» 661 950.000,00
Anticipazioni straordinarie per ritiro buoni Cassa Veneta	» 40.050.000,00
Anticipazioni straordinarie per estinzione buoni del Tesoro	» 1.000.000.000,00
Totale	L. <u>10.523.914.974,31</u>
Circolazione della Banca d'Italia	» 13 984.753 475,00
Circolazione del Banco di Napoli	» 3.266.046.600,00
Circolazione del Banco di Sicilia	» 704.214 575,00
Totale circolazione complessiva L.	<u>17.955 014.650,00</u>
Circolazione di Stato con riserva in oro e in titoli esigibili in oro :	
Biglietti di Stato da L. 5, 10 e 25	L. 2.268.639.845,00

(1) Cfr. Bollettini della situazione dei conti degli Istituti di emissione e delle aziende annesse dei primi quattro bimestri 1920 pubblicati dal Ministero del Tesoro.

(2) Lo sbalzo della circolazione per conto del Commercio di fronte alla cifra di milioni 5.651,6 al 31 dicembre 1919 dipende dall'assunzione

Presso di noi le emissioni di carta moneta non furono eccessive in confronto alle eccezionali esigenze, poichè, durante il periodo bellico, si mirò a colmare gran parte dell'enorme disavanzo delle entrate mediante contrattazioni di prestiti all'interno e all'estero.

Nei riguardi sia dell'economia nazionale che di quella individuale è preferibile che lo Stato si assoggetti a sopportare l'onere degli interessi dei prestiti pubblici anzichè ricorra ad aumenti di carta moneta in contrasto con i reali bisogni della circolazione.

Tali aumenti sono sempre causa di inasprimento dei prezzi e del corso dei cambi, onde nocive ripercussioni sul complesso dei rapporti economici.

Il risanamento della circolazione, mediante il graduale ritiro della carta eccedente i bisogni degli scambi, dovrà essere precipuo obbiettivo della nostra politica economico-finanziaria.

Le continue esigenze però del Tesoro, nel presente

di buoni del Tesoro da parte degli Istituti nonchè dalle ripercussioni bancarie della crisi attuale determinata dal cresciuto costo di produzione (materie prime e mano d'opera) e dall'assorbimento del 6° prestito nazionale. Nel campo delle industrie ora mancano disponibilità onde aumento delle richieste di sconti e di anticipazioni su titoli (veggasi *Note sulla circolazione cartacea, ecc.* di BONALDO STRINGHER nella *Nuova Antologia* del 16 settembre 1920).

critico periodo del bilancio dello Stato, ostacolano ogni inizio di realizzazione di siffatta finalità, connessa, in modo particolare, alla ricomposizione dell'equilibrio nella vita del paese.

Le emissioni per le somministrazioni di 700 milioni per la Cassa dei Depositi e Prestiti, stante le attuali floride condizioni di questo Istituto, potrebbero essere state già estinte. Quelle per anticipazioni a terzi dovrebbero essere estinte per gradi, cioè a seconda che siano effettuate le restituzioni da parte dei debitori e sia riscosso il prezzo di vendita dei generi di consumo requisiti o acquistati. Quelle infine per anticipazioni statutarie e straordinarie, occorse per diretti bisogni dello Stato, richiedono effettive disponibilità di cassa.

Finchè, ad ogni modo, il bilancio non raggiunga un certo riassetto non potrà determinarsi la possibilità di un restringimento della circolazione. L'incremento della produzione e degli scambi, veri e grandi fattori della finanza, ravvivando le fonti dei tributi e promuovendo correnti di esportazioni, potrebbero soprattutto influire per lo scopo.

Il prestito pubblico e l'avanzo del bilancio sono i due mezzi con i quali, a preferenza, i biglietti di Stato e quelli bancari emessi per conto dello Stato possono essere ridotti.


Mediante il prestito, il restringimento della circolazione si effettua distruggendo i biglietti riscattati con la cessione dei titoli relativi e mediante l'avanzo distruggendo invece annualmente l'eccedenza di carta moneta nelle casse dello Stato.

Il primo mezzo sottraendo dalla circolazione in breve tempo una quantità rilevante di biglietti può determinare ripercussioni dannose, poichè il subitaneo abbassamento dei prezzi, dovuto al conseguente aumento di valore della carta ed alla riduzione dell'aggio, fa sì che l'attività industriale e commerciale subisca scosse troppo rapide e che senza perdite e perturbamenti non riesca ad adattarsi alle sopravvenute condizioni.

L'altro mezzo, realizzando per gradi il restringimento di cui è cenno, permette al contrario che il ritmo dei prezzi e dell'attività economica, ricomponendosi mano mano, pervenga senza crisi ad una normale stabilità.

Quanto, infine, ai biglietti bancari per conto del commercio, la riduzione del portafoglio interno degli Istituti emittenti è il mezzo più adatto allorchè se ne voglia contrarre la circolazione. Essa importa diminuzione delle operazioni di sconto delle cambiali mercè elevamento del saggio dell'interesse: onde mentre per

i rimborsi alle scadenze degli effetti già scontati i biglietti ritornano agli Istituti, altri poi non se ne erogano che in quantità minore, stante che le richieste degli sconti, come pure delle anticipazioni su titoli, vengono a ridursi a causa che le loro condizioni, in confronto delle precedenti, riescono più onerose.



BIBLIOTECA STORICA



INV. 55767